Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 113° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1972
registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 397

E' revocata la seguente decorazione al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VENTICINQUE Giulio, nato il 15 novembre 1915 a Roma e morto il 23 gennaio 1944 a Ejon (Grecia). — La medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» per attività partigiana concessa con decreto presidenziale 13 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1970, registro n. 4 Difesa, foglio n. 253 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1970, dispensa 14ª, pagina 1823, viene revocata in quanto per lo stesso fatto d'arme era stata già conferita la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947.

(9048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.

Esenzione dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto per i trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Turchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Turchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, istitutivo delle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la legge 22 agosto 1962, n. 1283, che reca ritocchi alle tasse di bollo sui documenti di trasporto;

Vista la nota n. 1 alla lettera *a*) dell'art. 6 della tariffa annessa alla succitata legge 22 agosto 1962, n. 1283, che consente al Ministro per le finanze di concedere esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, per esigenze dei traffici o quando sussista la reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e la Turchia sussiste la suddetta reciprocità di trattamento;

Decreta:

Articolo unico

I trasporti internazionali di persone effettuati con autobus e rimorchi importati temporaneamente dalla Turchia ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Turchia, sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 15 giugno 1972.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

(9001)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1972.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto in data 17 febbraio 1969;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, composto come segue:

Presidente:

il presidente della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna;

il medico provinciale di Bologna;

l'ufficiale sanitario di Bologna;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per l'Emilia-Romagna;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bologna;

Nucciotti cap. Francesco, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bologna;

il direttore della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per il controlo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna;

Ricci Moccarini dott. Ivo, rappresentante delle province della regione Emilia-Romagna;

Loperfido prof. Eustacchio, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Lelli prof. ing. Ugo, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dalla dott.ssa Rosa Lomastro, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Bologna, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1972
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 360

(9008)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1972.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Visto che dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico deve essere chiamato a far parte un rappresentante delle province della regione;

Visto che le amministrazioni provinciali della Toscana non hanno ancora provveduto alla designazione del proprio rappresentante;

Ritenuto che per motivi di pubblico interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Toscana.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale per la Toscana;

il medico provinciale di Firenze;

l'ufficiale sanitario di Firenze;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Toscana;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Zaccolo Augusto ten. col. GArat, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Firenze;

il direttore della sezione di Firenze dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Toscana;

Abboni dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Perticucci dott.ssa Telda, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Stefano Narducci, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Si procederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Firenze, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1972
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 362

(9007)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Linda ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1965, n. 825, e 6 agosto 1967, n. 697, concernenti il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, recante variazioni alla tabella allegato *E* annessa alle citate leggi 13 luglio 1965, n. 825 e 6 agosto 1967, n. 697;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, che ha modificato, tra l'altro, la tabella allegato *E* annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Linda » nella classificazione di cui al precitato decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Linda » L. 17.500 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BORGHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1972
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 140

(8671)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Genova è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, composto come segue:

Presidente:

il presidente della regione Liguria.

Componenti:

l'assessore alla sanità della regione Liguria;

il medico provinciale di Genova;

l'ufficiale sanitario di Genova;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Liguria;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

Ermini ten. col. Virgilio, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Genova;

il direttore della sezione di Genova dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Liguria;

Maggioni dott. Romano, rappresentante delle province della Liguria;

Campodonico prof. Piero, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Cresta dott. Gian Enrico, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonio Infante, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Genova, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1973 e 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 294

(9009)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Istituzione, presso l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, della sezione sementi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971;

Visto, in particolare, l'art. 26 della legge stessa, col quale viene istituito, con sede in Roma, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri;

Visto altresì, l'art. 27, ultimo comma della citata legge, il quale dispone che fino a quando l'istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti a mezzo di un'apposita sezione dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Considerata l'opportunità di far luogo alla istituzione della predetta sezione per dar modo all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma di attendere ai compiti previsti dalla legge citata;

Decreta:

E' istituita, presso l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la sezione sementi, per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, fino a quando non sarà in grado di funzionare l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri istituito con la legge stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Registro n. 14, foglio n. 252

(9040)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto farmaceutico pugliese G. Guglielmi, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Bari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4195 in data 15 aprile 1967 la ditta Istituto farmaceutico pugliese G. Guglielmi fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bari, via Mameli, 22/B, preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche di polveri, pomate, supposte, soluzioni, sciroppi e compresse;

Vista la lettera in data 11 aprile 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto farmaceutico pugliese G. Guglielmi l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Bari, via Mameli, 22/B, concessa con decreto ministeriale n. 4195 in data 15 aprile 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bari è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9005)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta società Nestlè per azioni Industrie riunite Nestlè Prealpina Maggi Gragnanese della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche biologiche nell'officina farmaceutica sita in Abbiategrasso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4386 in data 9 maggio 1968 la ditta società Nestlè per azioni Industrie riunite Nestlè Prealpina Maggi Gragnanese fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Abbiategrasso (Milano), via Manzoni, 24, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 20 aprile 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1041, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta società Nestlè per azioni Industrie riunite Nestlè Prealpina Maggi Gragnanese l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Abbiategrasso (Milano), via Manzoni, 24, concessa con decreto ministeriale n. 4386 in data 9 maggio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9004)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Soc. a r. l. Laboratorio chimico farmaceutico Ardini, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Genova-Nervi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 2590 in data 26 maggio 1959 la ditta Soc. a r.l. Laboratorio chimico farmaceutico Ardini fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Genova-Nervi, via Commercio, 13, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Visto l'atto notarile in data 26 giugno 1970 registrato a Genova il 27 giugno 1970 al n. 10931 mod. 71 M, dal quale risulta che la ditta Industria chimica biologica Società per azioni, e società a responsabilità limitata Ardini laboratorio chimico farmaceutico, si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima;

Vista la lettera in data 5 aprile 1972 con la quale la ditta Industria chimica biologica S.p.a. rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Soc. a r.l. Laboratorio chimico farmaceutico Ardini l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Genova-Nervi, via Commercio, 13, concessa con decreto ministeriale n. 2590 in data 26 maggio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9006)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Revoca alla ditta Rognone, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre catgut per uso chirurgico nell'officina farmaceutica sita in borgata Cascina Vica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 26 giugno 1953 la ditta Rognone fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in borgata Cascina Vica (Torino), corso Torino, 57-59, catgut per uso chirurgico;

Vista la lettera in data 24 settembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1952 concernente la disciplina della produzione del catgut per uso chirurgico;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Rognone, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre catgut per uso chirurgico nell'officina sita in borgata Cascina Vica (Torino), corso Torino, 57-59, concessa con decreto A.C.I.S. in data 26 giugno 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Arezzo, sede presso la quale trovasi ora la nuova officina, è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9003)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta FAOR S.a.s. dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, preparati galenici e specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Bagni di Tivoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4030 in data 12 ottobre 1965 e n. 4056 in data 14 dicembre 1965 la ditta FAOR S.a.s. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Bagni di Tivoli (Roma), via Martellona, 7, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nelle forme farmaceutiche seguenti: soluzioni in genere, fiale, polveri come tali, supposte, nonchè specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 2 maggio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse indicate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta FAOR S.a.s. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, preparati galenici e specialità medicinali chi-

miche nell'officina farmaceutica sita in Bagni di Tivoli (Roma), via Martellona, 7, concessa con decreti ministeriali n. 4030 in data 12 ottobre 1965 e n. 4056 in data 14 dicembre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9002)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° luglio 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Candela.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1972 venne sciolto il consiglio comunale di Candela e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, il dott. Francesco Ninno, ragioniere principale di prefettura.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario ha dovuto innanzitutto procedere alla approvazione del bilancio 1971 e, quindi, iniziare il lavoro di riordinamento e definizione di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione pendenti.

Per tali considerazioni si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 1° luglio 1972

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1972 con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Candela e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Francesco Ninno, ragioniere principale di prefettura;

Considerato che il 13 luglio 1972 verrà a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del secondo comma della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni non ancora indette.

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Candela, affidata al dott. Francesco Ninno, è prorogata, con effetto 12 luglio 1972, fino all'insediamento degli organi del comune medesimo.

Foggia, addì 1° luglio 1972

Il prefetto: DI CAPRIO

(9120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lavoratori terrieri », con sede in Gairo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1972, il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Lavoratori terrieri », con sede in Gairo (Nuoro), in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario.

(9090)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Monte Bardia », con sede in Dorgali

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1972, il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Monte Bardia », con sede in Dorgali (Nuoro), in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario.

(9091)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista « La Barbaricina », con sede in Ollolai

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1972, il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista « La Barbaricina », con sede in Ollolai (Nuoro), in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario.

(9092)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1972, il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro), in sostituzione del dott. Giuseppe Segretario.

(9094)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », con sede in Silanus

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 giugno 1972, il rag. Ciriaco Calvisi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », con sede in Silanus (Nuoro), in sostituzione del dottor Giuseppe Segretario.

(9095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Italex »

Con decreto n. 10.01278, in data 24 giugno 1972, si dispone che la denominazione dell'esplosivo da mina « Nitrex I (Italia) » fabbricato dalla società Dinaminte nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba, già riconosciuto e classificato nella categoria 2 gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, viene modificata in « Italex » ferme restando la sua composizione, le sue caratteristiche e le limitazioni di impiego.

(9089)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1972, il comune di Muggia (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9105)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1972, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.431.407, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9162)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1972, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 187.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9104)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1972, il comune di Oliveto Citra (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9161)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 13 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581 —	581 —	581,15	581 —	581 —	581,05	581,10	581 —	581 —	581 —
Dollaro canadese	590,80	590,80	591 —	590,80	591,10	590,75	590,90	590,80	590,80	590,70
Franco svizzero	154,83	154,83	154,83	154,83	154,80	154,83	154,85	154,83	154,83	154,80
Corona danese	83,66	83,66	83,64	83,66	83,35	83,55	83,68	83,66	83,66	83,65
Corona norvegese	89,47	89,47	89,49	89,47	89,40	89,47	89,46	89,47	89,47	89,45
Corona svedese	122,88	122,88	122,85	122,88	122,70	121,74	122,91	122,88	122,88	122,85
Fiorino olandese	183,16	183,16	183,15	183,16	183,10	183,15	183,21	183,16	183,16	183,15
Franco belga	13,2625	13,2625	13,27	13,2625	13,25	13,26	13,266	13,2625	13,26	13,25
Franco francese	116,1950	116,195	116,25	116,1950	116 —	116,20	116,23	116,1950	116,19	116,19
Lira sterlina	1426,05	1426,05	1427 —	1426,05	1423,50	1421,95	1425,75	1426,05	1426,05	1426,05
Marco germanico	184,46	184,46	184,50	184,46	184,40	184,35	184,47	184,46	184,46	184,45
Scellino austriaco	25,4775	25,4775	25,48	25,4775	25,43	25,43	25,485	25,4775	25,47	25,47
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,64	21,65	21,70	21,61	21,62	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,1550	9,1550	9,15	9,1550	9,07	9,15	9,154	9,1550	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,9350	1,94	1,9350	1,95	1,93	1,935	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 13 luglio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
» 5 % (Ricostruzione)	92,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,875
» 5 % (Città di Trieste)	94,025
» 5 % (Beni esteri)	92,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,65
» 5,50 % » » 1968-83	96,675
» 5,50 % » » 1969-84	97,45
» 6 % » » 1970-85	98,925
» 6 % » » 1971-86	97,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	00,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,05
Dollaro canadese	590,85
Franco svizzero	154,84
Corona danese	83,67
Corona norvegese	89,465
Corona svedese	122,895
Fiorino olandese	183,185
Franco belga	13,264
Franco francese	116,212
Lira sterlina	1425,90
Marco germanico	184,465
Scellino austriaco	25,481
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	9,154
Yen giapponese	1,935

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1972, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categoire assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro, il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: un certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso articolo 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollet-

tino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verra loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sotto elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui lo atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruoli dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del Consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo in prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1972
Registro n. 14, foglio n. 80

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Chimica vegetale.
Chimica agraria.
Industria agraria.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(8959)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 670 e n. 671, in data 23 marzo 1972, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1970;

Visto il decreto 875/P.I. in data 5 maggio 1972 con il quale furono apportate varianti alla graduatoria dei vincitori;

Considerato che il dott. Piani Antonio ha rinunciato alla condotta unica del comune di Loro Piceno;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nuccia Italo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Loro Piceno.

Il sindaco del comune di Loro Piceno è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Macerata, addì 1° luglio 1972

Il medico provinciale ff.: Pucci

(9055)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1972, n. 3.

Regolamento interno dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 4 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento di funzioni proprie e delegate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione, ha carattere eccezionale e si esercita, mediante richiesta motivata di riesame, nei casi determinati dalla legge.

Il controllo è esercitato dall'organo regionale a tal fine costituito.

L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 2.

I controlli sono esercitati da un comitato e da sezioni decentrate costituiti nei modi stabiliti dalla legge.

Il comitato e le sezioni decentrate costituiscono l'organo della Regione.

Essi non possono formulare richiesta di pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni, nè promuovere, nè svolgere diretta attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni della società civile.

Il comitato e le sezioni per il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, esercitano le loro funzioni in modo autonomo.

Essi durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro rinnovazione.

Art. 3.

La trasmissione di atti del comitato o delle sezioni alle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Della trasmissione viene data tempestiva comunicazione al Presidente della giunta regionale.

Art. 4.

L'organo di controllo pronuncia:

a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;

b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;

c) ordinanza motivata di richiesta di riesame.

Nei casi previsti dalla legge, delibera la nomina del Commissario per l'esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti.

Nessun altro provvedimento definitivo può essere adottato.

Art. 5.

Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione della giunta sull'attività dell'organo regionale di controllo.

A tale fine il comitato regionale e ciascuna sezione inviano, al termine di ogni anno, alla Giunta e al Consiglio una propria relazione sull'attività svolta.

TITOLO II

COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 6.

Le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei consorzi di cui fanno parte le province, ivi compresi i consigli di valle e le comunità montane, e degli enti ospedalieri regionali e provinciali, sono esercitate dal comitato regionale.

Art. 7.

Le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, ivi compresi i consigli di valle e le comunità montane, degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali di zona, degli altri enti locali, aventi sede nel territorio di ciascuna delle province della Regione, sono esercitate da sezioni provinciali o circondariali costituite con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, dello statuto.

Art. 8.

I casi di incompatibilità con l'ufficio di componente dell'organo di controllo sono quelli previsti dalla legge della Repubblica, che disciplina la costituzione dell'organo stesso.

Art. 9.

Il Presidente della giunta regionale nomina il comitato e le sezioni e designa, per ciascuno di essi, un funzionario della Regione ad espletare le funzioni di segretario.

Fissa con proprio provvedimento la data dell'insediamento dell'organo di controllo.

Le adunanze del comitato e delle sezioni, fino all'elezione dei loro presidenti, sono presiedute dal componente effettivo più anziano di età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

Art. 10.

Il comitato e le sezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente fra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

A parità di voti, risulta eletto l'esperto che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, a parità di questi voti, l'esperto più anziano di età.

Il presidente dura in carica per il tempo corrispondente ad un terzo della legislatura regionale.

Art. 11.

In caso di impedimento o di assenza il presidente è sostituito dal componente effettivo più anziano fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

In caso di impedimento o di assenza anche del componente effettivo più anziano, assume le funzioni di presidente il terzo componente effettivo.

In caso di impedimento o di assenza di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.

L'anzianità si desume dalla data di nomina e, a parità di data di nomina, dal numero di voti riportati. A parità di voti, prevale l'età.

Art. 12.

Quando all'ordine del giorno del comitato o delle sezioni figurino atti indicati nell'articolo 16 della legge 18 febbraio 1968, n. 132, il presidente convoca anche il medico provinciale rispettivamente del capoluogo della Regione o dei capoluoghi di ciascuna provincia.

L'assenza del medico provinciale o del suo sostituto non impedisce l'organo di controllo di deliberare.

Art. 13.

I componenti dell'organo di controllo che non intervengono, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente.

Qualora si tratti di incompatibilità, il Consiglio chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica di membro del comitato o della sezione e quella che ha causato la incompatibilità.

Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il consiglio regionale lo ha dichiarato decaduto.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata dal Presidente della giunta regionale al commissario del Governo o al presidente della corte d'appello o alla amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Art. 14.

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.

Il comitato o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al Presidente della giunta regionale.

Art. 15.

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di far parte del comitato o della sezione, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la sua nomina.

TITOLO III

DELLE ADUNANZE

Art. 16.

Il comitato e le sezioni sono convocati dai rispettivi presidenti almeno due giorni prima della data fissata per le adunanze, le quali debbono avere luogo di norma almeno due volte la settimana.

Alle adunanze del comitato o delle sezioni debbono essere convocati anche i componenti supplenti, i quali, salvo il caso in cui vengono a sostituire il corrispondente componente effettivo, partecipano alle discussioni senza diritto di voto.

Nel corso delle adunanze possono, su richiesta di ciascun componente, essere sentiti funzionari dell'organo di controllo per informazioni e chiarimenti su singoli affari in trattazione.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso al domicilio dei componenti effettivi e supplenti a mezzo lettera contenente anche l'indicazione della data e dell'ora fissata per la convocazione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata, mediante avviso anche telefonico ai componenti, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno di essi si oppone. Può altresì deliberare, col voto unanime dei presenti, di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o più oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.

Art. 18.

Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere a proprie spese, copia semplice o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

Art. 19.

La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di controllo almeno due giorni, non festivi, precedenti la data fissata per l'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

In quest'ultimo caso la documentazione deve essere disponibile almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 20.

Il presidente può assegnare ai componenti, effettivi e supplenti, dell'organo di controllo l'incarico di riferire sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 21.

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.

Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale indicando i nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza.

Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.

Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le indicazioni da lui rese durante l'adunanza nella forma testuale da lui dettata.

I verbali sono estesi dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Di essi si dà lettura ai fini dell'approvazione da fare constare a verbale nel corso della seduta successiva.

Art. 22.

I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.

Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione o di ottenerne, a proprie spese, copia semplice o autentica.

Art. 23.

La segreteria del comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi nello stesso giorno il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.

Art. 24.

Il comitato e le sezioni debbono ammettere i rappresentanti degli enti sottoposti al controllo, che ne abbiano fatto richiesta, a partecipare alla discussione sulle deliberazioni che riguardano gli enti rappresentati; possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.

I rappresentati degli enti suddetti hanno facoltà di farsi accompagnare da altri amministratori e di farsi assistere da funzionari.

Nei casi di istituzione, modificazione o soppressione di consorzi provinciali o comunali, oltre che di deliberazione o di modificazione degli statuti consorziali, il contraddittorio di cui ai commi precedenti deve essere esteso a tutti gli enti locali interessati.

Le decisioni del comitato e delle sezioni vengono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 25.

L'annullamento per illegittimità degli atti sottoposti al controllo è pronunciato entro venti giorni dal ricevimento degli stessi, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio riscontrato.

Ove l'organo di controllo chieda all'ente locale chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, il termine di venti giorni viene sospeso. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è formulata e comunicata entro il termine di cui al primo comma e per una sola volta.

La decorrenza di tale termine è provata dal timbro-data apposto dall'ufficio di segreteria dell'organo di controllo.

Il comitato e le sezioni non sottopongono a controllo gli atti relativi all'esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di carattere dispositivo.

Art. 26.

Quando l'organo di controllo ritenga di formulare osservazioni sul merito di una deliberazione, ai sensi dell'art. 1, deve, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, invitare con ordinanza motivata gli enti interessati a riprenderla in esame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci.

L'atto di conferma senza modificazioni della deliberazione da parte dell'ente locale comporta conferma della propria precedente motivazione.

L'ulteriore esame è limitato ai vizi di legittimità propri dell'atto di conferma è deve effettuarsi in tutti i casi nel termine di venti giorni.

L'eventuale richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio è disciplinata secondo le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

Quando l'atto soggetto a controllo sia la delibera di acquisto di beni immobili o l'accettazione di lasciti o di eredità, l'organo di controllo può chiedere all'ente locale i documenti comprovanti l'entità e le condizioni dell'acquisto o dell'accettazione.

Art. 27.

Il comitato e le sezioni sono tenuti ad adottare le ordinanze di rinvio per il riesame o di annullamento, nei termini perentori stabiliti dalla legge.

In mancanza della tempestiva adozione dei predetti provvedimenti, le deliberazioni degli enti locali devono intendersi esecutive ad ogni effetto.

Parimenti le deliberazioni divengono esecutive quando i provvedimenti dell'organo di controllo vengono adottati dopo che i predetti termini sono trascorsi.

Art 28.

I provvedimenti dell'organo di controllo di cui all'articolo precedente devono essere comunicati tempestivamente.

I provvedimenti adottati allo scadere dei termini perentori stabiliti dalla legge sono comunicati immediatamente per via telegrafica. In tal caso la comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio per riesame ovvero di annullamento. L'organo di controllo entro cinque giorni comunica il testo integrale del provvedimento adottato.

Art. 29.

I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 30.

Il comitato o le sezioni trasmettono al presidente della giunta gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e gli forniscono ogni altro elemento utile ai fini della rappresentanza in giudizio della Regione.

Art 31.

Spetta all'organo di controllo il rilascio di attestazioni, dichiarazioni, nulla osta o visti se ed in quanto tali atti siano richiesti da istituti di credito pubblici o privati o da altri enti o organi, per concessioni di mutui, versamenti di ratei, svincoli di depositi ed erogazioni in genere di somme a favore di enti locali.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI SUOI UFFICI

Art. 32.

Il presidente del comitato o della sezione formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati; formula, d'intesa con gli altri componenti del comitato o della sezione, proposte alla giunta regionale circa il personale e il fabbisogno di spese.

L'attività del comitato e delle sezioni è diretta dai rispettivi presidenti secondo le norme del presente regolamento.

Art. 33.

I componenti del comitato e quelli delle sezioni debbono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione ed alla votazione di provvedimenti ai quali siano direttamente interessati.

Art. 34.

La sede, gli apparati degli uffici è l'organico del personale addetto all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.

Fermo lo stato giuridico e il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del comitato o della sezione cui è destinato.

Art. 35.

Il segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del presidente, provvede agli incombenti che gli siano da questi commessi per il regolare funzionamento dell'organo.

Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dell'organo di controllo e del suo presidente oltrechè del personale degli uffici dell'organo stesso.

Nel caso di assenza o di impedimento del segretario le sue funzioni sono svolte da un funzionario tra quelli più elevati in grado addetti all'organo, designato dal presidente del comitato di controllo o della sezione decentrata.

Art. 36.

Per le spese di ufficio minute ed urgenti sono costituiti per il comitato di controllo e per ciascuna sezione fondi economali dell'importo di L. 1.000.000, depositati in conto corrente bancario presso istituti di credito.

Il prelevamento della somma è eseguito attraverso l'emissione di assegni bancari a firma del dipendente incaricato della tenuta del fondo, il quale è altresì autorizzato a tenere una somma in contanti non superiore a L. 100.000.

Il fondo per le minute spese d'ufficio, previa autorizzazione del presidente e del segretario del comitato o della sezione di controllo, può essere utilizzato per le spese di carattere urgente necessario per il funzionamento degli uffici entro il limite di L. 100.000, nonchè, senza limite di somma, per le spese relative a posta, telegrafo, telefono, energia elettrica, gas, acqua e per le spese per anticipazioni e liquidazioni di trasferte.

Gli acquisti, le forniture e i lavori di carattere urgente, occorrenti per il funzionamento dei servizi del predetto organo di controllo, possono essere eseguiti direttamente quando lo importo non superi la somma di L. 100.000 per ogni singola spesa. L'ordinazione degli acquisti, delle forniture e dei lavori, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente e dal segretario del comitato o della sezione di controllo.

Il dipendente incaricato della gestione del fondo ha l'obbligo di compilare un rendiconto mensile da sottoporre al presidente e al segretario, ai quali spetta la sorveglianza dello impiego del fondo di cui sopra.

Nel corso dell'anno, qualora se ne riscontri la necessità e comunque alla fine dell'esercizio finanziario, i dipendenti incaricati della gestione del fondo dovranno presentare rendiconto, debitamente documentato e vistato dal presidente e dal segre-

tario del comitato o della sezione di controllo, al servizio di provveditorato della giunta regionale il quale provvede a sottoporlo all'approvazione della giunta e a reintegrare il fondo per la somma corrispondente alle liquidazioni effettuate.

Art. 37.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è dovuta a tutti i membri del comitato e delle sezioni di controllo una indennità di presenza.

Ai membri non residenti nel comune in cui ha sede il comitato o la sezione di controllo spetta inoltre un rimborso spese per ogni giornata di presenza. Ai presidenti del comitato e delle sezioni compete invece una somma mensile a titolo di rimborso spese.

Il consiglio regionale provvede a disciplinare la materia relativa.

DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

Il presente regolamento ha vigore in attesa dell'emanazione delle norme che disciplineranno in modo organico l'intera materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 febbraio 1972

FANTI

(9178)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1972, n. 4.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' stato istituto il servizio di tesoreria della regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

La giunta regionale, mediante convenzione, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad un istituto di notoria solidità esercente attività nel territorio della regione Emilia-Romagna, ovvero ad un consorzio fra istituti.

Art. 3.

L'istituto o il consorzio cui sarà affidato il servizio dovrà:

1) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;

2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;

3) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonchè quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;

4) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;

5) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri.

La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della giunta regionale;

6) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emessi da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;

7) concedere mutui chirografari alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economico-finanziario-sociali della Regione stessa;

8) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.

Art. 4.

Le condizioni generali per l'affidamento del servizio di tesoreria, da porre a base della convenzione, sono sottoposte, su proposta della giunta, all'approvazione del consiglio.

Art. 5.

La convenzione viene approvata dalla giunta regionale e stipulata dal presidente della giunta medesima.

Art. 6.

Il responsabile del servizio di ragioneria regionale sovrintende al servizio di tesoreria e provvede al movimento dei fondi secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 7.

La vigilanza del servizio di tesoreria è esercitata dal presidente della giunta regionale o da un assessore delegato, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 marzo 1972

FANTI

(6001)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5.

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 16 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, è disciplinato dalla presente legge, fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale e della deliberazione consiliare che conferisce deleghe delle funzioni amministrative alle province, comuni e ad altri enti locali di cui all'art. 5 dello Statuto.

Art. 2.

Al Consiglio regionale spetta:

indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale, di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

approvare i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei modi ed entro i termini stabiliti, delle funzioni delegate a norma dell'art. 4, commi primo e secondo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per l'impiego dei fondi di cui al terzo comma dello stesso articolo 4;

autorizzare i comuni e i loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamennti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

autorizzare i comuni a costituire i consorzi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

coordinare ed indicare le priorità delle richieste di finanziamento sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai comuni interessati, di cui agli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

eleggere i tre membri del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi case popolari operanti su un territorio provinciale con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

nominare i componenti le commissioni tecniche costituite presso ciascun istituto autonomo case popolari provinciale ai sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

Al Presidente della Giunta spetta:

dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e gli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 11, 12, 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

approvare con decreto il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

scegliere l'area per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta, esercita le seguenti funzioni:

emana, sentita la competente commissione consiliare, il decreto di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 57, 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

stipula, su conforme deliberazione della Giunta, le convenzioni di cui agli artt. 4, 57, 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

richiede ai comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'adozione della delibera di cui al primo comma dello stesso articolo;

approva con decreto, sentita la competente commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare, i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali, di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

esercita, sentita la competente commissione consiliare, i poteri trasferiti alla Regione di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè quelli di nulla osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, nonchè i nulla osta per i piani di lottizzazione di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

Spetta alla Giunta regionale:

predisporre i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

nominare i presidenti e, ove previsti dai vigenti statuti, i vice presidenti degli istituti autonomi case popolari della Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

nominare un componente del collegio dei sindaci degli istituti autonomi case popolari della Regione con funzione di presidente del collegio stesso, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

esercitare le attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi in collaborazione con il comitato per l'edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6.

La Giunta regionale, al fine di agevolare la determinazione degli indirizzi politici e amministrativi del Consiglio, presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sullo stato della pianificazione urbanistica nella Regione e sugli strumenti urbanistici approvati.

Art. 7.

Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per le approvazioni e di quelli approvati, sono periodicamente e tempestivamente pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

In conformità con gli indirizzi politici e amministrativi fissati dal Consiglio, gli strumenti urbanistici di cui all'art. 4 della presente legge, trasmessi per le approvazioni prima della data della pubblicazione della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio regionale può decidere che la commissione consiliare collabori, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, dello statuto, nell'esame di quegli strumenti urbanistici che reputa di particolare rilievo.

II

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 maggio 1972

FANTI

(7494)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.